

CENTRO REGIONALE PER L'AMIANTO – CASALE MONFERRATO

PROGETTO DI RICERCA:

*Monitoraggio di procedimenti giudiziari in tema di effetti dell'amianto  
sulla salute e realizzazione di una banca dati*

# *Newsletter*

## *n. 7*

**Dicembre 2010**

*Newsletter di informazione giuridica dedicata ai procedimenti giudiziari ed alle novità legislative  
in materia di effetti dell'amianto sulla salute.*

*Fonti: stampa nazionale e locale; contatti con gli uffici giudiziari, con le parti processuali, e con  
le principali associazioni delle vittime e degli esposti.*

A cura di Marta Pelazza  
[marta.pelazza@gmail.com](mailto:marta.pelazza@gmail.com)

## CONTENUTI:

Aggiornamenti su alcuni procedimenti in corso:

• Processo Eternit – Torino .....	3
• I procedimenti a Monfalcone – Gorizia .....	7
• Trieste – Officine municipali.....	8
• Processi Montefibre – Verbania .....	9
• Processo Petrolchimico – Mantova .....	10
• Milano – il caso Pirelli .....	10
• Padova – Marina Militare .....	11
• Potenza – Magneti Marelli .....	13
• Cosenza – Marlane .....	13
• Bologna .....	14

*Per ogni procedimento descritto è inoltre segnalata l'eventuale pubblicazione sul sito internet del Centro Amianto (<http://www.aslal.it/Sezione.jsp?idSezione=447>) di nuovi materiali giurisprudenziali o di articoli di stampa correlati.*

## **ETERNIT – TORINO**

*Traiamo le seguenti informazioni prevalentemente da articoli di stampa locale (i quali saranno pubblicati sul sito del Centro Amianto, sezione “Torino”).*

Nelle ultime udienze del processo Eternit di Torino sono stati ascoltati numerosi consulenti tecnici: di parte civile, della procura e della difesa. Diamo qui un breve resoconto dei punti più significativi toccati da diversi consulenti, segnalando che, per ulteriori approfondimenti, sarà possibile per il lettore fare riferimento – oltre che alla consueta rassegna stampa presente nelle pagine web del Centro Amianto – al sito <http://asbestosinthedock.ning.com>, all'interno del quale è ora disponibile la registrazione delle udienze del processo (dall'udienza dello scorso 11 ottobre in poi). Allo scopo di rendere più facilmente individuabili i contenuti delle singole registrazioni, sarà qui specificato il giorno in cui hanno avuto luogo, di volta in volta, le udienze cui accenniamo.

Iniziamo dall'udienza del 25 ottobre, in cui il dott. Luigi Mara, consulente di alcune parti civili (il sindacato ALLCA-CUB e MD) ha parlato dell'adozione di misure di prevenzione all'interno degli stabilimenti Eternit (rispetto ad organizzazione del lavoro, impianti e dispositivi di protezione personale). Il consulente ha affermato che il pericolo causato dall'amianto avrebbe potuto essere eliminato totalmente solo sostituendo l'amianto con materiali alternativi (disponibili dagli anni '50/60), ma che se fossero state adottate idonee misure di prevenzione, il rischio di esposizione e – conseguentemente – di malattia sarebbe stato drasticamente ridotto.

Il prof. Mara ha sottolineato, inoltre, che misure di prevenzione adeguate erano già state elaborate a partire dagli anni '40, ricordando che lo strumento della “mascherina” individuale non costituisce il principale mezzo di protezione, ma deve essere anzi utilizzata solamente in situazioni di particolare necessità. Assai più importanti sono l'adozione di un'organizzazione del lavoro e di impianti atti ad evitare la dispersione di fibre di amianto (ad esempio, lavaggio interno all'azienda delle tute da lavoro; istituzione di più “zone-filtro” per evitare l'inquinamento ambientale, e di pause per i lavoratori; sistemi di aspirazione ed aerazione adeguati).

Nella medesima udienza il dott. Lauria, consulente della procura (fino al 2009 dipendente dell'ARPA, in precedenza dipendente dell'ASL e dell'ispettorato del lavoro di Torino), ha descritto la situazione degli stabilimenti di Casale, Rubiera e Bagnoli, dal punto di vista dell'igiene ambientale.

Nell'udienza successiva (8 novembre) ha deposto un consulente della difesa di Stephan Schmidheiny, prof. Gaetano Cecchetti (professore di chimica dell'ambiente e di igiene industriale). Questi ha descritto le misure di sicurezza che venivano adottate all'Eternit a partire dal 1973 (anno in cui la gestione dell'azienda è passata da Louis de Cartier a Stephan Schmidheiny), sottolineando come queste fossero di alto livello: sistemi di aspirazione adeguati, trasporto del materiale con modalità idonee ad evitarne la dispersione, sistemi di rilevazione della dispersione di fibre negli ambienti di lavoro eccellenti. La denominazione di Casale “città bianca”, a parere del consulente della difesa, non sarebbe dovuta all'amianto, ma all'attività dei cementifici presenti nella zona.

Nell'udienza del 15 novembre ha deposto il prof. Nano (chimico, docente universitario), anch'egli consulente della difesa di Schmidheiny, descrivendo quali fossero le misure adottate dall'Eternit in materia di igiene ambientale nei luoghi di lavoro a partire dal 1973, basandosi su documenti interni all'azienda, report e fatture. La sua esposizione si è basata altresì su una perizia – effettuata nel 1979 – sulla presenza di fibre negli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato, dalla quale emergerebbe la progressiva diminuzione della concentrazione di fibre tra il 1973 ed il 1980-81: tale concentrazione, nel 1981, sarebbe stata inferiore di circa 15 volte rispetto a quella dei primi anni '70. La concentrazione di fibre all'interno degli stabilimenti di Casale, come descritta dal consulente, risulta bassa, con una media di circa 0,1 fibra per litro. Nella medesima udienza è stato sentito inoltre, come consulente della procura, il dott. Martina, funzionario INAIL; questi ha

ricostruito – attraverso il recupero di dati ed informazioni contenute in *files* digitali ed archivi – quali siano stati i costi a carico dell'Istituto riconducibili alle patologie di origine professionale dei lavoratori Eternit, con particolare riferimento all'ammontare delle pensioni erogate dal 1988 in poi per malattie professionali e decessi provocati dall'amianto: la cifra è risultata intorno ai 225 milioni di euro.

Consulente di parte civile, il professor Barry Castleman – ingegnere chimico statunitense, esperto in inquinamento da amianto – ha deposto in udienza il 22 ed il 29 novembre. La sua relazione ha avuto ad oggetto prevalentemente la possibilità, per i vertici aziendali, di conoscere di rischi causati dall'esposizione all'amianto. Il consulente ha affermato, sulla base di ricerche effettuate nell'arco di oltre trent'anni in tema di amianto, che già nel 1943, in Germania, iniziava ad essere riconosciuto il legame tra tumore al polmone ed esposizione all'amianto, mentre già dagli anni '30 era conosciuto dalle aziende il legame tra amianto ed asbestosi. A partire dai primi anni '60 la conoscenza del legame tra amianto e mesotelioma, e delle peculiarità concernenti lo sviluppo della malattia, inizia ad essere ampiamente diffusa, nella comunità scientifica e tra i produttori.

Il professor Castleman ha infine descritto le strategie adottate dai maggiori produttori di amianto – e concordate attraverso collaborazioni e riunioni comuni – volte ad evitare che si diffondesse la consapevolezza circa i rischi ed a promuovere l'immagine di un amianto lavorato in maniera sicura (il consulente porta ad esempio l'azione di contrasto, da parte dei produttori europei a partire dagli anni '60, all'apposizione sui prodotti in amianto di “disclaimer” che menzionassero una loro seppur generica pericolosità, nonché altri casi, a partire dagli anni '30, in cui studi scientifici che ponevano in relazione neoplasie polmonari ed esposizione all'amianto vennero bloccati per intervento alcune grandi imprese produttrici). Nell'udienza del 22 novembre è stato inoltre sentito, per il controesame, il consulente della procura prof. Francesco Carnevale, docente universitario di medicina legale a Firenze, già sentito in udienza l'11 ottobre 2010.

Le udienze del 6 e del 13 dicembre sono state dedicate all'audizione di altri consulenti delle parti civili e della Procura, e sono state entrambe incentrate sulle analisi epidemiologiche. Il giorno 6 sono stati ascoltati il prof. Corrado Magnani, il dott. Francesco Barone-Adesi ed il dott. Dario Mirabelli, mentre il 13 dicembre il prof. Benedetto Terracini, il prof. Menegozzo ed il dott. Comba, nonché, per la difesa di Stephan Schmidheiny, il prof. Canzio Romano.

Il prof. Magnani ed il dott. Barone Adesi hanno effettuato, su incarico della procura, una valutazione della situazione dei lavoratori della Eternit di Casale Monferrato alla luce degli studi epidemiologici effettuati analizzando le patologie sviluppate dai lavoratori dal 1950 in poi. Ciò che emerge in maniera evidente dalle loro relazioni è l'aumento del tasso di mesotelioma pleurico e peritoneale, di tumore del polmone e di asbestosi tra i lavoratori esposti all'amianto rispetto alla popolazione generale. Corrado Magnani – professore associato in Statistica medica all'Università del Piemonte Orientale – ha descritto i risultati degli studi condotti, parlando di circa 600 morti superiori all'atteso tra i lavoratori Eternit di Casale e rilevando come tale aumento risulti dovuto alla maggior frequenza delle patologie asbesto-correlate sopra citate. In particolare, tra i lavoratori Eternit il rischio di sviluppare un mesotelioma pleurico è da 10 a 40 volte superiore rispetto alla popolazione generale; può essere anche superiore a 200 volte per quanto riguarda l'incidenza del mesotelioma peritoneale; risulta tra 1,5 e 5 volte per quanto riguarda il tumore al polmone, e tra 100 e 2000 volte per quanto riguarda l'asbestosi.

Il consulente ha inoltre reso noti, nella sua relazione, i dati circa il numero di decessi per patologie asbesto-correlate tra i lavoratori della Eternit a Casale, raffrontandoli alla frequenza attesa di tali patologie tra la popolazione generale: a partire dal 1965 tra i lavoratori si sono verificati 284 decessi per asbestosi (contro meno di 1 atteso), 167 decessi per tumori pleurici (contro meno di 5 attesi), 69 decessi per mesotelioma peritoneale (contro 3 attesi) e 286 decessi per tumore polmonare (contro 128 attesi).

Il dott. Barone Adesi, epidemiologo al National Cancer Institute di Bethesda (USA), ha

innanzitutto affermato, sulla base degli studi effettuati, che i tassi di mesotelioma pleurico non aumentano monotonicamente a partire dalla prima esposizione ad amianto – come invece si pensava un tempo – ma che tendono ad aumentare nel corso di quarant'anni dopo l'inizio dell'esposizione, rallentando poi negli anni successivi. Il motivo di tale rallentamento, studiato sulla base di modelli biologicamente fondati, sembra essere la progressiva eliminazione da parte dell'organismo delle fibre di amianto accumulate; una volta cessata l'esposizione, dunque, il processo di eliminazione delle fibre porta alla graduale riduzione del carico totale di amianto presente nell'organismo, ed alla conseguente progressiva diminuzione del rischio di sviluppare un mesotelioma.

Queste risultanze epidemiologiche sono coerenti con la teoria multistadiale della cancerogenesi, oggi completamente accettata dalla comunità scientifica internazionale per spiegare lo sviluppo delle patologie tumorali, come il mesotelioma. Secondo questa teoria le cellule, prima di giungere a sviluppare un tumore, devono subire una serie di mutazioni successive, solo al termine delle quali la diventeranno cellule tumorali. Per rendere possibili queste mutazioni successive è necessaria non solo la presenza di una sostanza cancerogena che agisca da “agente iniziatore”, ma anche che vi sia un “agente promotore” che favorisca il verificarsi delle mutazioni cellulari successive e dunque lo sviluppo del tumore. Le fibre di amianto agiscono a diversi stadi della cancerogenesi, ovvero sia come agente iniziatore che come promotore: ciò conferma che le esposizioni successive alla prima hanno una notevole importanza nello sviluppo della patologia tumorale. Il dott. Barone-Adesi ha osservato come, del resto, l'ipotesi della “trigger dose”<sup>1</sup>, talvolta presentata come modello di spiegazione dello sviluppo del mesotelioma, contrasti inconciliabilmente con la fondamentale teoria multistadiale della cancerogenesi e non possieda un valido fondamento logico-scientifico.

Il consulente ha concluso sottolineando che le risultanze degli studi epidemiologici confermano – sia che si accolga l'ipotesi della graduale eliminazione dell'amianto, sia che si adotti la teoria “tradizionale” per cui l'amianto rimarrebbe per sempre nell'organismo – che esposizioni di durata diversa danno luogo a gradi di rischio differenti (dosi più alte o esposizioni prolungate equivalgono ad un rischio più alto di sviluppare un mesotelioma).

La relazione del dott. Luberto, medico del Servizio epidemiologia dell'ASL di Reggio Emilia ed anch'egli consulente della Procura, ha avuto ad oggetto la diffusione delle patologie asbesto-correlate tra i lavoratori dello stabilimento di Rubiera e nella popolazione delle zone circostanti. Ad oggi i casi verificatisi nella zona sono relativamente pochi; tuttavia, trattandosi in larga misura di persone che hanno lavorato nello stabilimento in tempi piuttosto recenti, deve attendersi un aumento dei casi durante il prossimo decennio.

Il dott. Mirabelli, epidemiologo dei tumori presso l'ospedale San Giovanni Battista di Torino e responsabile del registro mesoteliomi della Regione Piemonte, ha affrontato, su incarico della Procura, il tema dei casi di mesotelioma, nella zona del casalese, non causati da esperienze lavorative a contatto con l'amianto, ma da una esposizione meramente ambientale (dovuta alla diffusione delle fibre nelle case, nell'aria ed in generale negli ambienti della vita quotidiana). Prendendo in esame il periodo tra il 1980 ed il 2008, i mesoteliomi (in tutto 428 casi) sono risultati essere stati causati, nel 55% dei casi, da una esposizione meramente ambientale, mentre la media nel resto d'Italia è di circa l'8%.

L'udienza del 13 dicembre è iniziata con la deposizione del prof. Menegozzo e del dott. Comba, consulenti della Procura, incaricati di effettuare un'indagine epidemiologica sui lavoratori dello stabilimento Eternit di Bagnoli e sugli abitanti della zona circostante. Dallo studio è emerso tra l'altro, che prendendo in esame il periodo tra il 1939 ed il 1986 (anno di chiusura dello

---

<sup>1</sup> Secondo questa ipotesi, alla prima, minima esposizione ad amianto, l'individuo avrebbe già acquisito tutto il potenziale di rischio associato a tale sostanza cancerogena, restando irrilevanti l'intensità e la durata delle eventuali esposizioni successive.

stabilimento) le patologie asbesto-correlate sono state causa della morte dei lavoratori nel 35% dei casi.

E' stata poi ascoltata la consulenza del professor Benedetto Terracini, già docente di epidemiologia e di statistica medica presso l'Università di Torino, consulente per la Regione Piemonte. Il consulente ha trattato numerosi aspetti del problema-amianto dal punto di vista epidemiologico; filo conduttore della sua relazione è stato il nesso eziologico tra la diffusione di amianto nel casalese e l'elevato numero di patologie asbesto-correlate tra gli abitanti della zona e, più in generale, l'impatto dell'esposizione ad amianto sulla salute dei cittadini e sull'ambiente.

Il prof. Terracini ha sottolineato, tra l'altro, come l'adozione di misure di prevenzione sul lavoro in ambienti lavorativi esposti all'amianto abbia significativi effetti di riduzione del tasso di patologie asbesto-correlate tra i lavoratori, pur non eliminandone la presenza. A tale conclusione conduce anche l'esperienza della Gran Bretagna, dove nel 1969 fu introdotta una importante normativa per la prevenzione in materia di amianto: tra i lavoratori esposti soltanto a partire da anni successivi al 1970 le patologie asbesto-correlate, pur presenti, sono significativamente inferiori. Se misure analoghe fossero state adottate anche altrove, insomma, si sarebbe potuta limitare l'epidemia di tumori ed asbestosi.

Per quanto riguarda specificamente il cancro al polmone – che può avere diverse cause, tra le quali in particolare il fumo di tabacco – il consulente ha indicato nel 5% la percentuale media (facendo riferimento alla popolazione generale, comprendente dunque sia persone esposte che non esposte ad amianto) di casi da considerarsi causati da esposizione ad amianto, negando altresì che la presenza di asbestosi possa considerarsi presupposto necessario per lo sviluppo del cancro al polmone. Un ulteriore criterio richiamato, proposto in seno alla Conferenza di Helsinki<sup>2</sup>, è quello di considerare causati da amianto i tumori in soggetti che hanno avuto un'esposizione di 25 fibre per millilitro per anno<sup>3</sup>.

Per quanto riguarda il mesotelioma pleurico, il prof. Terracini ha rimarcato l'importanza della durata dell'esposizione all'amianto, descrivendo i risultati di uno studio epidemiologico che ha compiuto un raffronto "interno" alla coorte dei lavoratori Eternit di Casale. Da tale studio emerge infatti che, a parità di tempo di latenza, il rischio di contrarre un mesotelioma è maggiore per chi è stato esposto per un tempo più lungo.

Il consulente contesta infine l'idea di mesotelioma come "malattia genetica", per cui vi sarebbero alcuni genotipi predisposti a sviluppare tale patologia, ed altri geneticamente "refrattari" (ricordando che, tra l'altro, il fatto che vi siano alcune persone che nonostante l'esposizione non si ammalano, è caratteristica generale di tutti i processi di cancerogenesi), e difende la validità, in campo epidemiologico, delle diagnosi di mesotelioma non effettuate attraverso prove "immunoistochimiche"<sup>4</sup>. Per concludere, ricorda che i ritmi di bonifica dell'amianto nel territorio italiano sono molto lenti, tanto che si prevede che le fibre saranno ancora presenti fino al 2050/2060: da allora, si dovranno preventivare ulteriori 50 anni prima di poter considerare completamente cessata la diffusione di patologie asbesto-correlate.

Il consulente della difesa di Schmidheiny, prof. Canzio Romano, ha affermato, coerentemente con le istanze della difesa (v. *infra*), di non aver potuto svolgere le valutazioni epidemiologiche a lui richieste, non avendo avuto la possibilità di consultare i dati in possesso dei consulenti della Procura; ha dunque chiesto almeno tre/sei mesi di tempo per valutare i dati emersi dalle consulenze precedenti. La difesa ritiene impossibile raccogliere autonomamente i dati e svolgere

---

2 Importante riunione tra esperti di diversi paesi svoltasi nel 1997, riguardante la correlazione tra tumore al polmone ed esposizione ad amianto.

3 Si ritiene che a questa soglia il tumore al polmone abbia più probabilità di essere stato causato da amianto che non viceversa.

4 Su diagnosi effettuate precedentemente alla diffusione delle prove immunoistochimiche si sono basate alcune ricerche epidemiologiche presentate dai consulenti delle parti civili.

una autonoma indagine epidemiologica: è per questo motivo che gli avvocati ritengono “essenziale” poter svolgere le proprie valutazioni sulla base dei dati e delle indagini svolte dai consulenti della Procura, ritenendo altrimenti leso il diritto di difesa degli imputati, costituzionalmente tutelato dall'art. 111.

Il consulente della difesa ha comunque presentato una relazione, svolgendo considerazioni critiche rispetto al lavoro svolto dai consulenti che lo hanno preceduto, e contestando in particolar modo l'affidabilità delle diagnosi poste a base di alcuni studi epidemiologici ad oggi presentati, che ne inficerebbero la validità.

Il prof. Romano è stato sentito anche nell'ultima udienza dell'anno, il 20 dicembre. Nella sua relazione il consulente della difesa Schmidheiny ha sostenuto l'inaffidabilità dei riconoscimenti di invalidità effettuati dall'INAIL, ritenendo che l'ente – nei confronti dei lavoratori Eternit – abbia riconosciuto un numero eccessivo di patologie asbesto-correlate, anche in casi di patologie polmonari di natura differente, effettuando così una sorta di valutazione “di carattere sociale”.

La difesa ha a più riprese richiesto, in udienza, un differimento del controesame di alcuni consulenti per avere modo di preparare adeguatamente la difesa su aspetti tecnici e dati nuovi emersi nelle consulenze. I difensori, infatti, invocano l'art. 111 della Costituzione, ritenendo leso il diritto di difesa degli imputati per l'impossibilità di valutare, nell'immediato, i dati nuovi enunciati dai consulenti della procura. Gli imputati lamentano, infatti, di non aver potuto previamente conoscere i dati alla base delle consulenze, e di non aver perciò potuto preparare un efficace controesame con l'aiuto dei propri consulenti tecnici. Il Tribunale ha respinto l'istanza di differimento presentata dagli avvocati, affermando che il codice di procedura penale non sancisce il diritto, per i difensori, di conoscere previamente il contenuto delle consulenze tecniche: ciò che deve essere noto sono i nomi dei consulenti e gli argomenti che formeranno oggetto della loro relazione.

Il 20 dicembre ha deposto anche un consulente della difesa De Marchienne, il chimico ed igienista industriale Danilo Cottica, il quale ha sottolineato come sia inadeguato valutare la gestione del problema-amianto negli anni '70 sulla base delle conoscenze di oggi. Il consulente ha poi descritto gli investimenti fatti in Eternit nel periodo 1971/72 per la riduzione delle polveri, parlando di una radicale diminuzione della concentrazione delle fibre tra il 1971 ed il 1973. I dati derivanti dalle misurazioni del SIL (Servizio di igiene del lavoro aziendale) effettuate in quegli anni sono stati tuttavia descritti come decisamente inattendibili nel corso del successivo controesame del dott. Stefano Silvestri, igienista industriale presso l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica di Firenze ed il registro dei mesoteliomi toscano. Il dott. Silvestri, consulente del PM, era già stato sentito all'udienza del 29 novembre 2010; in sede di controesame ha osservato tra l'altro come tali rilevazioni SIL utilizzassero parametri inadeguati.

*Si segnala che sulla pagina web del Centro Amianto, sezione “Progetto di monitoraggio della giurisprudenza”, nell'area dedicata al processo di Torino, è in via di pubblicazione una rassegna stampa di articoli relativi alle ultime udienze*

### **MONFALCONE – GORIZIA**

*Traiamo le seguenti informazioni da articoli di stampa locale (i quali saranno pubblicati sul sito del Centro Amianto, sezione “Gorizia”).*

Il “maxiprocesso” in corso presso il Tribunale di Gorizia per la morte di 85 lavoratori dell'ex Italcantieri di Monfalcone causata da esposizione all'amianto procede con l'audizione dei numerosi testimoni: fino ad ora molti di essi sono stati ex dipendenti di Italcantieri che hanno descritto

l'organizzazione e le condizioni di lavoro all'interno degli stabilimenti, nonché altri lavoratori ad altro titolo presenti all'interno dei cantieri (come il personale della Marina militare che operava sulle navi in costruzione). Le testimonianze sono incentrate sull'assenza di dispositivi di protezione individuali, sulla mancanza di informazioni relative ai rischi correlati all'esposizione ad amianto e sulla presenza e le modalità di lavorazione ed utilizzo dell'amianto stesso. Il 14 dicembre si è tenuta l'ultima udienza dell'anno: il dibattimento riprenderà in gennaio (le prossime udienze sono previste per il 18, 24 e 31 gennaio ed il 15 e 22 febbraio 2011).

E' stato inoltre inviato agli indagati (circa venti persone, ex dirigenti dell'Italcantieri) l'avviso di chiusura delle indagini preliminari svolte dalla procura di Gorizia in relazione a circa trentacinque decessi per patologie asbesto-correlate (in particolare asbestosi) tra i lavoratori dei cantieri navali di Monfalcone. Sarà dunque probabilmente aperto un nuovo processo, mentre il pool istituito presso la Procura di Gorizia per svolgere le indagini sui casi di esposizione all'amianto sta al momento svolgendo ulteriori indagini, la cui chiusura è prevista per il 2011.

*Si segnala che sulla pagina web del Centro Amianto, sezione "Progetto di monitoraggio della giurisprudenza", nell'area dedicata al processo di Gorizia, è in via di pubblicazione una rassegna stampa di articoli relativi alle ultime udienze.*

## **TRIESTE**

*Traiamo le seguenti informazioni da articoli di stampa locale (i quali saranno pubblicati sul sito del Centro Amianto, sezione "Trieste").*

Presso il Tribunale di Trieste è attualmente in corso un procedimento penale per accertare le responsabilità della morte di un lavoratore, dipendente del Comune di Trieste, deceduto nel 2008 a 48 anni, a causa di un mesotelioma pleurico. Il processo riveste particolare importanza in quanto si tratta di uno dei primi processi penali a che si tengono a Trieste per decessi o patologie asbesto-correlate, nonostante la grande diffusione di tali patologie nel territorio triestino, dove l'amianto è stato per lungo tempo utilizzato in cantieri, porti ed officine.

La vittima aveva operato per circa dodici anni come meccanico per il servizio di nettezza urbana comunale, a contatto con l'amianto (presente ad esempio nei freni e nelle frizioni degli automezzi). Imputato è l'ingegnere all'epoca responsabile del servizio di nettezza urbana del Comune; il Comune stesso è stato chiamato in causa come responsabile civile. La vedova, che aveva subito sporto denuncia in procura, si è costituita parte civile. L'udienza preliminare è stata aperta il 30 ottobre davanti al giudice Laura Barresi.

*Si segnala che sulla pagina web del Centro Amianto, sezione "Progetto di monitoraggio della giurisprudenza", nell'area dedicata ai processi a Trieste, è in via di pubblicazione una rassegna stampa di articoli relativi alle ultime udienze.*

## MONTEFIBRE – VERBANIA

I processi attualmente pendenti relativi all'uso dell'amianto presso gli stabilimenti di Verbania-Pallanza della società Montefibre (produzione di nylon e filatura) sono due. Il primo iniziato nel 2007, ed il secondo a giugno 2010: entrambi vedono imputati alcuni dirigenti della società per omicidio colposo plurimo e lesioni.

### Montefibre uno:

Sono state depositate il 4 novembre le motivazioni della sentenza di Corte di Cassazione, di parziale annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'appello di Torino, che aveva condannato 14 dirigenti della società imputati di omicidio colposo.

La Suprema Corte censura la sentenza di appello per carenza di motivazione nella parte relativa all'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e sviluppo del mesotelioma. A parere della Cassazione, infatti, il giudice di merito, dopo aver ascoltato le perizie e le argomentazioni delle parti relative alla teoria “multistadio” della cancerogenesi (o teoria della “dose risposta”) ed alla teoria della “dose killer” (secondo la quale lo sviluppo del mesotelioma sarebbe dose-indipendente) avrebbe aderito alla prima senza argomentare in alcun modo tale scelta (operando dunque un' “opzione ... apodittica e svincolata ... da riferimenti specifici di coloro che, nel processo, hanno veicolato il sapere scientifico”<sup>5</sup>).

La Cassazione ha sottolineato che il giudice non deve essere “artefice” della teoria scientifica da adottare per decidere della sussistenza o meno del nesso di causalità tra un'azione ed un evento, ma deve limitarsi a “rilevarla” a fini probatori ed a valutarne l'attendibilità. Nel caso in cui vi siano teorie scientifiche contrastanti, il giudice deve dare conto, in motivazione, della legge che ritiene più convincente ed idonea a spiegare l'efficacia causale di una determinata condotta, al di là di ogni ragionevole dubbio. In sede di rinvio, dunque, i giudici di appello dovranno motivare sul punto in maniera esaustiva, valutando dialetticamente “*le specifiche opinioni degli esperti*” ed ancorando la motivazione “*ai concreti elementi scientifici raccolti*”.

Rispetto alla parte di sentenza relativa ai decessi per asbestosi, invece, la Corte non rileva alcun vizio.

### Montefibre bis:

Le udienze del processo “Montefibre bis”, che vede imputati 13 dirigenti della società per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nonostante la previsione dell'evento, sono riprese il giorno 8 ottobre. Il pubblico ministero ha chiesto la modifica del capo di imputazione in seguito alla morte di un altro lavoratore i seguito all'esposizione ad amianto e sono stati ammessi i consulenti delle parti. La prossima udienza si terrà il 4 febbraio, data in cui è prevista l'audizione del primo dei consulenti del pubblico ministero.

*Per maggiori informazioni sul processo, v. le Newsletters precedenti, in particolare la n. 1, la n. 5 e la n. 6.*

*Si segnala che sulla pagina web del Centro Amianto, sezione “Progetto di monitoraggio della giurisprudenza”, nell'area dedicata a Verbania, è in via di pubblicazione una rassegna stampa di articoli sullo svolgimento dei processi, nonchè il testo integrale della **sentenza della Corte di Cassazione** depositata il 4 novembre.*

---

5 Più specificamente, nella sentenza di merito “sono citati gli aspetti teorici de problema e [sono] richiamate le argomentazioni delle parti, ma non vengono citate le opinioni dei consulenti e dei periti ascoltati in dibattimento né sono riportati brani delle loro relazioni o del loro esame onde fare una valutazione dialettica e comparativa delle rispettive valutazioni”.

## PETROLCHIMICO – MANTOVA

Si tratta del processo in corso a Mantova per accertare la responsabilità di 12 ex dirigenti dell'ex Montedison (poi Montedipe e Montedipolimeri), accusati di omicidio colposo, lesioni gravissime colpose e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni, in relazione alla morte di circa 70 dipendenti per esposizione a sostanze cancerogene (in particolare: amianto, benzene ed apirene) avvenuta tra il 1970 e il 1989<sup>6</sup>. Come descritto nella precedente newsletter, gli imputati sono stati rinviati a giudizio in luglio; ricordiamo che la prima udienza del processo è prevista per il giorno 11 gennaio 2011 presso il Tribunale di Mantova, davanti al giudice dott. ssa Pirillo.

*Si segnala che nella sezione “Documentazione giuridica” della pagina web del Centro Amianto, area “Mantova”, sono in via di pubblicazione alcuni articoli di stampa relativi a questa vicenda nonché alcuni atti processuali: il **decreto che dispone il giudizio**, le **sentenza di non luogo a procedere** nei confronti di alcuni imputati ed in riferimento ad alcune parti offese, l'**ordinanza** con cui il GUP ha respinto la **richiesta di declaratoria di parziale estinzione dei reati per prescrizione** e l'**ordinanza sulla richiesta di esclusione delle parti civili**.*

## PIRELLI – MILANO

Il PM Giulio Benedetti ha concluso le indagini riguardanti le morti di lavoratori Pirelli a Milano ed ha chiesto il rinvio a giudizio degli undici imputati.

L'imputazione è di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime (artt. 589 e 590 c.p.), per aver cagionato la morte e lesioni gravissime di numerosi lavoratori per mesotelioma pleurico e asbestosi, agendo “*per colpa generica, in particolare per imprudenza, negligenza ed imperizia e violazione di legge nel tutelare l'idoneità psico-fisica dei lavoratori dipendenti e con colpa specifica, consistente nella violazione della normativa di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell'art. 21 del DPR n. 303/1956*”<sup>7</sup>. I fatti sono aggravati perchè commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare “*poiché gli imputati nelle lavorazioni e negli ambienti lavorativi e nelle attività sopra descritte e che davano luogo alla formazione di polveri contenenti amianto o crisotili e anfiboli nell'ambiente di lavoro:*

---

6 Per maggiori informazioni sul processo, v. la newsletter n. 5.

7 Art. 21 DPR n. 303/1956: Difesa contro le polveri. “Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri”.

- non adottavano provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne lo sviluppo e la diffusione nell’ambiente di lavoro
- non adottavano procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri ed atti ad impedirne la dispersione;
- non inumidivano i materiali utilizzati;
- non dotavano i lavoratori dipendenti e sopra indicati di dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare l’inalazione di amianto o di polveri ( in particolare il talco utilizzato nella mescola della gomma ) contenenti amianto”.

Ulteriore aggravante è costituita dall’aver agito con “colpa cosciente”, ossia “nonostante la previsione dell’evento”.

Gli imputati sono altresì accusati del reato di “omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro” aggravato, previsto dall’art. 437, commi 1 e 2, del codice penale.

Gli imputati sono dirigenti e componenti del Consiglio di amministrazione di Pirelli Spa.

Il PM ha individuato come persone offese dal reato, oltre alle vittime ed ai loro familiari, il sindaco *pro tempore* del Comune di Milano, INAIL ed ASL Milano. Tali enti avranno dunque la possibilità di costituirsi parte civile al processo.

L’udienza preliminare si terrà in marzo 2011.

*Si segnala che sulla pagina web del Centro Amianto, sezione “Progetto di monitoraggio della giurisprudenza”, nell’area dedicata a Milano, è in via di pubblicazione una rassegna stampa di articoli sulle vicende relative all’inchiesta Pirelli ed il testo dell’ordinanza di integrazione delle indagini di giugno 2009 e della richiesta di rinvio a giudizio di ottobre 2010.*

## **MARINA MILITARE – PADOVA**

L’approvazione del “ddl lavoro”, in vigore dal 24 novembre 2010, potrebbe avere alcune conseguenze sullo svolgimento del processo in corso a Padova in cui sono imputati ex capi di Stato Maggiore, dirigenti e comandanti dell’esercito, in relazione all’uso dell’amianto nei cantieri e sulle navi militari. L’accusa è di omicidio colposo per la morte di un capitano di vascello e di un meccanico per mesotelioma pleurico.

Come descritto nella precedente newsletter (cui rinviamo per una più ampia descrizione dei fatti), una norma contenuta nel “ddl lavoro<sup>8</sup>”, confermata con l’approvazione definitiva del testo, enuncia all’art. 20<sup>9</sup> quella che è dalla norma stessa definita una “interpretazione autentica” della legge n. 51 del 1955<sup>10</sup>, che sembra rendere inapplicabile ai vertici della Marina Militare il decreto del

8 Ora l. 4 novembre 2010, n. 183 “recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.

9 Art. 20 l. 183/2010: Art. 20. (Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato). Comma 2. “Fermo restando il diritto al risarcimento del danno del lavoratore, le norme aventi forza di legge emanate in attuazione della delega di cui all’articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede, dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l’accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalle violazioni delle disposizioni del citato decreto n. 303 del 1956”.

10 La quale all’art. 1. prevede che “Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad emanare [...] norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per

Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante “Norme generali per l'igiene del lavoro”<sup>11</sup>, escludendone dunque la responsabilità per la mancata predisposizione di mezzi di tutela per la sicurezza sul lavoro e la mancata informazione ai lavoratori rispetto ai rischi connessi con le mansioni svolte. La disposizione è stata confermata nonostante il Presidente della Repubblica Napolitano avesse, in aprile, rinviato il testo alle camere formulando alcuni rilievi, tra i quali uno relativo all'art. 20, ed agli effetti che avrebbe comportato sui processi per esposizione ad amianto del personale della Marina Militare<sup>12</sup>.

Si segnala inoltre che, contestualmente all'introduzione di tale norma limitativa della responsabilità penale dei vertici della Marina Militare, il ddl prevede l'istituzione di un fondo di 5 milioni di euro annui in favore dei lavoratori della Marina Militare esposti all'amianto e sofferenti di patologie asbesto-correlate<sup>13</sup>, equiparando – a quanto sembra – i soggetti che hanno contratto infermità permanentemente invalidanti o sono deceduti in conseguenza dell'esposizione all'amianto presente sul naviglio di Stato con le “vittime del dovere”<sup>14</sup> di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23

---

l'igiene del lavoro”. L'art. 2 esclude tuttavia dalla delega “a ) in materia di prevenzione contro gli infortuni: i servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; i servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; l'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; l'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; l'esercizio delle miniere, cave e torbiere; b ) in materia di igiene del lavoro: il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili; l'esercizio di miniere, cave e torbiere”.

11 L'interpretazione autentica prevedeva che “l'articolo 2 lettera b della legge 12 febbraio 1955 n.51 si applica oltre che agli aeromobili anche al Naviglio di Stato”, estendendo così anche alla Marina l'esclusione dalla delega.

12 Il Presidente della Repubblica aveva osservato che “in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, oggi disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, sono previste sanzioni per la inosservanza delle norme in tema di protezione dai rischi per esposizione ad amianto in tutti i settori di attività, pubblici e privati, sia pure con i necessari adattamenti, con riguardo in particolare alle forze armate, peraltro non ancora definiti”, e che pertanto l'articolo 20 non può definirsi “norma interpretativa” (e, dunque, ad efficacia retroattiva) poiché non esplicita alcuno dei possibili significati dell'articolo 2 della legge del 1955, ma “apporta a tale disposizione una evidente modificazione integrativa”. Inoltre, il Presidente fa notare come la norma incida su una legge delega che ha già esaurito la sua funzione dopo l'adozione del decreto attuativo (DPR n. 303/1956) senza invece intervenire su di esso, e che pertanto risulterebbe “di fatto inapplicabile e priva di effetti”. Per quanto riguarda la “salvezza” del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti, viene sottolineato che “in assenza di disposizioni specifiche – non rinvenibili nella legge – che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo, il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un “fatto doloso o colposo” addebitabile a un soggetto individuato” (art. 2043 c.c.); tuttavia, ove venisse fatta cessare l'efficacia della norma generatrice di responsabilità, verrebbe meno anche l'esistenza del “fatto doloso o colposo”, con la conseguente impossibilità di configurare un'ipotesi di risarcimento del danno ingiusto. Il messaggio, sul punto, conclude che “*Per conseguire in modo da un lato tecnicamente corretto ed efficace, e dall'altro non esposto a possibili censure di illegittimità costituzionale, le finalità che la disposizione in esame si propone, appare quindi necessario escludere la responsabilità penale attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli, in linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato testo unico n. 81 del 2008, e prevedere, come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio, un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori*”. Il testo integrale del messaggio del Presidente Napolitano alle Camere sulla Legge in materia di lavoro, del 31 marzo 2010, è reperibile al sito [www.quirinale.it](http://www.quirinale.it), sezione “interventi e interviste”.

13 Art. 20 l. 183/2010, comma 1: “A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 5 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

14 Ex art. 1, comma 563 della l. 266/2005, le “vittime del dovere” sono i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (e, dunque, “magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti

dicembre 2005, n. 266<sup>15</sup>.

Alle vittime del dovere sono infatti espressamente equiparati, ai sensi della l. 266/2005, art. 1, comma 564, “*coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative*”.

*Si segnala che sulla pagina web del Centro Amianto, sezione “Progetto di monitoraggio della giurisprudenza”, nell'area dedicata a Padova, è in via di pubblicazione una rassegna stampa di articoli relativi a queste vicende.*

### **MAGNETI MARELLI – POTENZA**

*Traiamo le seguenti informazioni da articoli di stampa locale (i quali saranno pubblicati sul sito del Centro Amianto, sezione “Potenza”).*

E' in corso presso il Tribunale di Potenza un procedimento che vede imputati otto tra dirigenti, responsabili del servizio di sicurezza del lavoro e della medicina del lavoro della Magneti Marelli, in relazione alla morte, causata da carcinoma polmonare, di una dipendente dello stabilimento di Potenza. L'accusa ritiene che la patologia sia stata causata dall'esposizione a fibre di amianto prodotte dalle apparecchiature utilizzate dalla lavoratrice.

Il procedimento, giunto in fase di udienza preliminare, è stato tuttavia “bloccato” a causa di un vizio formale: la mancata formalizzazione, da parte del PM, della richiesta di proroga delle indagini. Il GUP ha infatti disposto una proroga delle indagini: la Procura dovrà concluderle entro l'8 marzo 2011. Da fonti giornalistiche sembra che tale proroga possa portare all'acquisizione di ulteriori denunce in relazione a vittime di patologie asbesto-correlate tra i lavoratori della medesima fabbrica.

*Si segnala che sulla pagina web del Centro Amianto, sezione “Progetto di monitoraggio della giurisprudenza”, nell'area dedicata a Potenza, è in via di pubblicazione una rassegna stampa di articoli relativi a queste vicende*

### **COSENZA**

*Traiamo le seguenti informazioni da articoli di stampa locale (i quali saranno pubblicati sul sito del Centro Amianto, sezione “Cosenza”).*

Il GIP Salvatore Carpino, del Tribunale di Paola, ha disposto lo scorso 13 novembre il rinvio a giudizio di 13 persone in relazione alla morte di circa 50 lavoratori dello stabilimento tessile “Marlane” di Praia a Mare (Cs), ed alle patologie tumorali sviluppate da altri dipendenti. Gli imputati, dirigenti e tecnici dello stabilimento, sono accusati di omicidio colposo e lesioni colpose plurime e di disastro ambientale. La procura ritiene che le patologie tumorali (tumore alla vescica, al seno, all'utero) siano state causate dal contatto dei lavoratori con le esalazioni tossiche di alcuni coloranti tessili, in particolare coloranti contenenti ammine aromatiche, nonché dall'esposizione a

---

alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso”) nonché, in genere, gli altri dipendenti pubblici.

15 L'art. 1, comma 562 della l. 266/2005 così recita: “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.

cromo e ad amianto presente nei freni dei telai, in conseguenza della violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (assenza di impianto di areazione, assenza di dispositivi di protezione individuali quali mascherine, assenza di pareti divisorie tra i vari reparti). Gli imputati sono accusati inoltre di smaltimento illecito dei rifiuti tossici prodotti dalle lavorazioni.

Il GUP ha accolto la costituzione di circa 300 parti civili. Le udienze dibattimentali avranno inizio il 19 aprile 2011.

*Si segnala che sulla pagina web del Centro Amianto, sezione “Progetto di monitoraggio della giurisprudenza”, nell'area dedicata a Cosenza, è in via di pubblicazione una rassegna stampa di articoli relativi a queste vicende.*

## **BOLOGNA**

*Traiamo le seguenti informazioni da articoli di stampa locale (i quali saranno pubblicati sul sito del Centro Amianto, sezione “Bologna”).*

Presso il Tribunale di Bologna si sono avuti recentemente due rinvii a giudizio in relazione a casi di decesso causato da patologie asbesto-correlate. Sono stati rinviati a giudizio in ottobre i legali rappresentanti e presidenti del Consiglio di amministrazione della “Derbit bituminosi e affini S.p.A.” e della “Cooperativa Facchini”, per accertare le responsabilità della morte di un lavoratore addetto, tra il 1977 ed il 1979 al trasporto di sacchi contenenti amianto. Il lavoratore, che era stato assunto dalla coop. Facchini ma lavorava all'interno dello stabilimento della Derbit, è deceduto nel 2002 per una neoplasia polmonare. Gli imputati sono accusati di omicidio colposo per non aver adottato misure idonee ad eliminare o ridurre la diffusione delle polveri all'interno dello stabilimento e per non aver sottoposto i lavoratori esposti all'amianto a visite mediche al momento dell'assunzione e successivamente.

E' stato inoltre rinviato a giudizio l'ex titolare di un'azienda produttrice di attrezzature per officine, la “Ravaglioli”, in relazione alla morte di un dipendente per mesotelioma pleurico. Il PM, Paolo Giovagnoli, aveva in un primo momento chiesto l'archiviazione; il GIP Giorgio Florida aveva disposto l'effettuazione di ulteriori indagini, al termine dispose l'imputazione coatta.

L'accusa ravvisa la sussistenza del nesso di causalità tra il lavoro presso la “Ravaglioli” ed il decesso in quanto la copertura dello stabilimento, realizzata in eternit, avrebbe rilasciato fibre di amianto nei locali della fabbrica.

*Si segnala che sulla pagina web del Centro Amianto, sezione “Progetto di monitoraggio della giurisprudenza”, nell'area dedicata a Bologna, è in corso di pubblicazione una rassegna stampa di articoli relativi a queste vicende.*